

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bartolomeo Quatraro PRESIDENTE

dott.ssa Guendalina Pascale GIUDICE

dott.ssa Elisa Tosi GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 710 c.p.c., iscritto al n. 57/2011 RG

promosso da:

L. G.

rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. **V.** ed elettivamente
dom.ta presso lo studio di quest'ultima in **viale P.**

- ricorrente -

contro

D. M.

rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. **B. B.** ed elettivamente
dom.ta in **N.**, C.so **C.** presso lo studio dell'Avv. **L. R.**

- resistente -

Premesso:

- che con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato in data 19.01.2011 il Sig. **L. G.** ha adito il Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di separazione omologate in data 12.05.2010 nel senso di disporre il collocamento dei figli minori **R.** e **S.** presso il padre e di determinare, previo esperimento di CTU, il regime di affido e le modalità di visita e frequentazione con il genitore non affidatario/collocatario più idonee nell'interesse della figlia più piccola, **M.** con conseguente revisione dell'assegno di mantenimento per la prole posto a carico del padre in sede di separazione consensuale. In subordine, ha domandato la conferma dell'affidamento in via condivisa di tutti e tre i figli ad entrambi i genitori, con collocazione di **R.** e **S.** presso l'abitazione paterna e di **M.** presso la madre, nonché la riduzione del contributo al mantenimento ad € 250,00 mensili;
- che a sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che, a distanza di pochi mesi dalla separazione, **R.** e **S.** (attualmente di 16 e 14 anni) avevano deciso di trasferirsi presso l'abitazione paterna, a causa del comportamento della madre che non si occupava della loro cura, trascurando di

ln

provvedere anche alle esigenze fondamentali dei medesimi. Ha denunciato, inoltre, la palese inadeguatezza della gestione e del contesto materno anche con riferimento alla figlia M■■■■, di sette anni, costretta a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie ed a trascorrere il proprio tempo nei bar con la madre, la quale avrebbe altresì omesso di assicurare l'adempimento degli incombenti ed obblighi scolastici da parte dei figli;

- che il Tribunale, acquisita la relazione CISAS Castelletto Sopra Ticino del 17.12.2010 (depositata nell'ambito di analogo procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Torino) ed espletata l'audizione dell'assistente sociale R■■■■ S■■■■, che ha in carica il nucleo familiare, nonché dei minori R■■■■ e S■■■■ L■■■■, con provvedimento provvisorio ex art. 710, comma III, c.p.c. in data 26.05.2011 ha affidato tutti e tre i minori al servizio sociale competente per territorio mantenendo, allo stato, la collocazione dei medesimi presso la madre ed il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura originariamente prevista e rimettendo al servizio affidatario l'approntamento di un regime di visita dell'altro genitore. Ha inoltre ordinato la presa in carico dei figli della coppia da parte del servizio di NPI di Novara, disponendo procedersi a CTU in merito al contesto paterno e materno al fine di individuare il regime di affidamento e le soluzioni di collocamento (anche istituzionale o eterofamiliare) più idonee a garantire il sereno ed adeguato sviluppo psicofisico dei minori;
- a seguito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 18.01.2012 la Sig.ra D■■■■ M■■■■ si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la conferma delle condizioni di separazione "pur nell'ambito di un affido provvisorio ai servizi competenti per territorio";
- con provvedimento del 18.01.2012, il Tribunale ha concesso alle parti termine per il deposito di note difensive ed eventuale ulteriore documentazione, dando altresì incarico ai servizi sociali di redigere una dettagliata relazione di aggiornamento sulla situazione abitativa e socio economica della resistente
- il CTU nominato, esaminata la predetta relazione e tenuto conto delle osservazioni delle parti e delle ulteriori deduzioni e produzioni svolte all'udienza del 18.04.2012, ha depositato note scritte ad integrazione dell'elaborato peritale. Parte ricorrente ha quindi insistito, in principalità, per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo e, in subordine, per l'affido dei minori ai servizi sociali competenti per S■■■■ (comune di residenza del padre) con collocamento di tutti e tre i minori presso il Sig. L■■■■, in via ulteriormente gradata, il collocamento di R■■■■ e

S. [redacted] A. [redacted] presso il padre e di M. [redacted] presso i familiari del ricorrente residenti in O. [redacted], ed in estremo subordine per la conferma dell'affido dei minori ai servizi sociali competenti per O. [redacted] e la collocazione dei medesimi presso la madre, con prosieguo dei percorsi e progetti già in essere. In ogni caso, ha altresì insistito per la riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole da € 750,00 ad € 500,00 mensili. Parte resistente si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso formulate, instando per la conferma delle condizioni di separazione, senza tuttavia opporsi ad un "affido provvisorio" dei minori ai servizi competenti per territorio.

Rilevato, in via generale:

- che la normativa di cui alla L. 54/06 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola "generale", derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole;
- il legislatore, tuttavia, non ha tipizzato le circostanze estative all'affidamento condiviso, rimettendo così la loro individuazione al Giudice del merito, che adoterà la relativa decisione con provvedimento motivato, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 26587/2009);
- conseguentemente, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).

Ritenuto, con specifico riferimento al caso di specie:

- che la CTU disposta nel corso del procedimento a firma dott.ssa M. [redacted] B. [redacted], dopo aver indagato a fondo il vissuto, la personalità ed il contesto affettivo e familiare di ciascuno dei coniugi e dei figli R. [redacted], S. [redacted] A. [redacted] e M. [redacted] (procedendo altresì a colloqui con l'attuale compagna del padre, Sig.ra T. [redacted], con gli educatori ed assistenti sociali, nonché all'esame delle relazioni socio-educative CISAS in atti), ha concluso - con soluzione tecnicamente adeguata e logicamente motivata e, conseguentemente, integralmente recepita nella presente sede - per

A. —

l'affidamento dei minori ai Servizi sociali, con collocazione presso la madre e frequentazione con il padre a week-end alterni (dal venerdì al termine delle lezioni o dopo l'attività educativa alla domenica sera) ed intensificazione degli interventi di educativa territoriale già in essere - con eventuale intervento di una famiglia di appoggio nel pomeriggio - e presa in carico dei minori da parte della NPI con sostegno alla genitorialità per entrambi i coniugi;

- che invero con riferimento al Sig. L. G., rivelatosi all'esito dei colloqui clinici e dei test come una persona povera dal punto di vista delle risorse psichiche, con scarse capacità intellettive ed emotive e limitata capacità introspettiva (che, come si dirà, gli impedisce di riflettere e comprendere i limiti della propria funzione genitoriale), la CTU ha in particolare ravvisato una forte tendenza a deresponsabilizzarsi rispetto ai propri obblighi di cura ed educazione della prole, *"giustificando la sua assenza come padre nella crescita dei figli per motivi di lavoro"* ed imputando integralmente alla moglie - incapace dal suo punto di vista di prendersi cura dei minori sia per quanto concerne l'igiene personale e la cura della casa sia con riferimento al percorso scolastico - ogni colpa delle carenze e problematiche dei figli. Tale comportamento delegante è ravvisabile anche con riferimento alla nuova compagna, alla quale il Sig. L. *"è come se lasciasse carta bianca ... permettendole di gestire la quotidianità dei figli quando sono presso il domicilio paterno oltre a permetterle di intervenire nelle dinamiche padre-figli senza chiedersi se nella sig.ra non vi sia l'intenzione conscia o inconscia di assumere un ruolo educativo che non le spetta"*;
- che il ricorrente ha inoltre costantemente mantenuto un atteggiamento fortemente polemico e oppositivo nei confronti del servizio sociale e del servizio di NPI ritenendo che i servizi sociali *"stiano rovinando i ragazzi"*, non mostrando alcuna fiducia nell'attività svolta dagli operatori e mettendo in discussione l'utilità e l'efficacia degli interventi di educativa territoriale attivati a supporto dei minori. Il Sig. L. ha in più occasioni disatteso le indicazioni dei servizi, ad esempio riportando la piccola M. presso l'abitazione materna ad ora tarda della sera ovvero prelevandola da scuola ed impedendole di frequentare il centro diurno senza informare gli operatori. Particolarmente significativa è la circostanza che egli si mostri dialogante con i servizi essenzialmente per rimarcare l'inadeguatezza delle capacità educative della moglie, senza tuttavia mai mettere in discussione il proprio ruolo genitoriale e, soprattutto, senza comprendere come le problematiche

psicologiche dei minori (in particolare di R. e S. A.) non siano reattive alla separazione ma abbiano radici più profonde e strutturali;

- quanto alla Sig.ra D. M., sebbene più collaborativa e meno polemica nei confronti dei servizi sociali (e, sembrerebbe, consapevole della necessità di un intervento esterno per supplire alle carenze genitoriali proprie e del marito), la CTU ha riscontrato – anche sulla base delle relazioni periodiche dei servizi, intervenuti sin dal mese di aprile 2010 con visite domiciliari presso l'abitazione materna – marcate difficoltà di organizzazione pratica della vita domestica quotidiana, acute dalle rilevanti problematiche economiche del nucleo derivanti dallo stato di disoccupazione della resistente e della temporanea sospensione del contributo paterno al mantenimento della prole. Emblematica, a tale proposito, è stata la

gestione della vicenda correlata al mancato pagamento dell'affitto ed al conseguente sfratto dalla casa coniugale: *"la Sig.ra D. non è parsa preoccuparsene per lungo tempo, fatta salva un'incursione negli uffici comunali volta a chiedere l'assegnazione di un alloggio popolare. E' stata indirizzata alla partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi popolari prevista a partire dalla prossima primavera ed alla ricerca autonoma di un nuovo alloggio in locazione*

privata con la prospettiva di un supporto economico per le cauzioni. Sollecitata a comunicare l'esito della propria ricerca a pochi giorni dall'arrivo dell'ufficiale giudiziario è parsa stupirsi ed ha verbalizzato "è già il 14? Con tutto quello a cui devo pensare non me ne ricordavo. Ora come faccio?". Dalla relazione di aggiornamento del 27.12.2011 è emerso che "all'uscita dell'ufficiale giudiziario la sig.ra D. non aveva preparato nemmeno le valigie con gli indumenti di prima necessità"; in seguito la resistente ha trovato ospitalità presso un'amica, in un appartamento tuttavia di dimensioni inadeguate e con difficoltà per il raggiungimento della scuola da parte dei minori;

- a ciò si aggiunga che, anche a causa del vissuto depressivo derivante dalla separazione, la Sig.ra D. non è stata in grado di occuparsi dei minori (vestiti con indumenti sporchi e non adeguati alle condizioni climatiche) ed ha comunque mostrato rilevanti difficoltà ad esercitare un efficace controllo e a "far rispettare le regole" ai due figli maschi – coinvolti, sia pure con ruoli marginali, in procedimenti penali avanti al Tribunale per i Minori - in una fase evolutiva particolarmente delicata come l'adolescenza e la preadolescenza;
- la resistente non ha peraltro compreso il pregiudizio che la mancanza di cure ed attenzioni – anche materiali e relative ai bisogni minimi essenziali – ha causato ai

figli, non è apparsa consapevole delle precarie condizioni igienico sanitarie in cui i minori sono stati costretti a vivere né delle numerose assenze dalle lezioni accumulate da questi ultimi nell'anno scolastico concomitante alla separazione (che ha visto la bocciatura di tutti e tre i minori), che spesso sono state giustificate con superficialità;

- con specifico riguardo al figlio sedicenne R. (che già sulla base dei dati clinici raccolti dalla neuropsichiatra era stato descritto come un minore con aspetti di deprivazione e carenza affettiva primaria, poco seguito nella crescita sia dal punto di vista materiale che a livello intellettuale ed affettivo, con evidenti difficoltà di apprendimento e comportamentali) il CTU ha concluso l'indagine ravvisando: scarsa motivazione all'apprendimento, difficoltà a rapportarsi con le figure adulte, assenza di progettualità per il futuro e di capacità critica, difficoltà nel rispetto delle regole e delle figure rappresentanti l'autorità. Il minore è già stato segnalato dalla scuola per atti di bullismo, gravi mancanze di rispetto nei confronti degli insegnanti, problematiche comportamentali e conflitti con i pari; la madre stessa lo descrive come un bambino "ribelle, cocciuto" sin dalla infanzia. Tali elementi, unitamente al comportamento di R. rispetto ai fatti penalmente rilevanti nei quali si è trovato coinvolto (racconta i fatti con preoccupante tranquillità, non consapevole delle potenziali conseguenze) ed al contesto familiare carente dal punto di vista del controllo e di corrette stimolazioni intellettive e socio-relazionali, depongono per un "forte rischio di strutturare una personalità deviante". Tale pericolo risulta ulteriormente confermato dai test condotti sul minore, dai quali è emersa una personalità scarsamente strutturata con scarse risorse psichiche: "R. è come se trovasse nei modelli devianti una identità", anche a causa del contesto sociale frequentato e dell'assenza di valide figure educative di riferimento;
- S. A. presenta un lieve ritardo mentale e scarse risorse psichiche e cognitive con conseguenti problematiche di apprendimento che – unitamente alle numerose assenze, allo scarso rendimento scolastico ed al comportamento conflittuale con i coetanei (anch'egli è stato segnalato per atti di bullismo) - ne hanno determinato la bocciatura sia in prima elementare che in prima media. E' un ragazzino ansioso, con forti tratti di insicurezza ed inadeguatezza, deprivazione affettiva primaria con vissuti di abbandono e solitudine, difficoltà nei contatti umani e relazionali. E' "il figlio più carenziato a livello affettivo, quello meno visto dai genitori" e, anche a causa della limitata capacità riflessiva e psichica, corre il rischio - in

assenza di positivi modelli di riferimento – di imitare i comportamenti antisociali del fratello maggiore;

- anche per quanto attiene alla figlia più piccola M., il CTU ha riscontrato – come già per gli altri fratelli – una forte carenza affettiva primaria, che emerge chiaramente dai risultati dei test somministrati (in particolare quelli proiettivi), costantemente incentrati sulla mancanza ed esclusione dalle cure da parte dei genitori e sulla gelosia nei confronti dei fratelli, la cui presenza implica una divisione delle attenzioni. Tale deprivazione e l'angoscia conseguente sono state accentuate dal periodo (di un anno circa) nel corso del quale la Sig.ra D., a causa delle difficoltà psicologiche e materiali derivanti dalla separazione, non è stata in grado di occuparsi dei figli né dal punto di vista materiale né con riferimento alle esigenze

scolastiche. Ciononostante, il legame della minore con la figura materna è molto intenso, la resistente è il genitore maggiormente investito dal punto di vista affettivo,

- che gli elementi e le criticità sopra descritti, singolarmente e complessivamente considerati, conducono ad una valutazione, ad oggi, negativa in ordine alla idoneità genitoriale dei Signori L. e D. e giustificano la conferma di affido dei minori ai servizi territorialmente competenti per B. N., che appare

allo stato il soggetto maggiormente in grado di garantire scelte educative e di vita adeguate per la crescita di R., S., A. e M., ed impongono – parallelamente – l'invito alle parti ad intraprendere immediatamente un percorso di sostegno alla genitorialità presso il servizio territoriale di competenza. Il Servizio sociale dovrà assumere le decisioni inerenti la cura e l'istruzione dei minori, sentite le parti ed ascoltati i minori medesimi, sollecitando una proficua interazione tra i genitori, onde riattivare il dialogo ed ottenere una costruttiva collaborazione nel precipuo ed esclusivo interesse dei figli;

- il Collegio concorda inoltre circa l'importanza di non interrompere – ed anzi, di incrementare, per quanto possibile, con le modalità infra indicate – gli interventi di educativa territoriale già approntati nell'interesse dei minori, in relazione ai quali questi ultimi hanno mostrato positivo interesse ed attiva partecipazione, instaurando buoni rapporti con gli educatori che possono rappresentare valide figure adulte di riferimento;
- alla luce delle criticità emerse in tutti e tre i minori, deve inoltre disporsi la presa in carico dei medesimi da parte del Servizio di NPI competente, per un percorso di sostegno psicologico;

1

- per quanto attiene la collocazione dei minori, deve osservarsi come nelle more del procedimento si sia verificato un significativo miglioramento nella condizione abitativa e personale della Sig.ra D. [REDACTED], la quale è riuscita a reperire autonomamente in locazione un alloggio idoneo ad ospitare il nucleo familiare nel Comune di B. [REDACTED] N. [REDACTED] (sia pure con il supporto economico del CISAS, che ha sostenuto l'onere del versamento della caparra). Tale nuova sistemazione abitativa è stata oggetto di visita da parte degli operatori del servizio, i quali hanno potuto constatare che le condizioni dell'alloggio "sono parse in netto miglioramento rispetto ai parametri precedenti ... è parso ordinato, sufficientemente pulito e dotato degli spazi e dei confort necessari"; è stato inoltre creato uno spazio esclusivo per M. [REDACTED] (cfr. relazione del 5.3.2012). La resistente ha inoltre svolto un tirocinio lavorativo presso un'azienda tessile – organizzato dal centro per l'impiego per categorie fragili in cerca di occupazione – della durata di quattro mesi e percepisce i proventi derivanti da attività non regolarizzata come colf per un importo di circa € 100,00 alla settimana, secondo quanto dichiarato all'udienza del 18.4.2012;
- il servizi sociali hanno altresì dato atto di recenti progressi anche per quanto concerne le capacità genitoriali della Sig.ra D. [REDACTED], la quale si è occupata – senza dover essere sollecitata dal servizio - del ritiro delle pagelle dei figli, ha dichiarato di avere adottato provvedimenti punitivi in relazione alla sospensione scolastica del figlio maggiore F. [REDACTED] ed ha garantito la regolare frequenza dei minori al centro di educativa territoriale. Sia i minori che la madre sono apparsi più curati (cfr. relazione del 5.3.2012);
- a fronte di tale evoluzione positiva della situazione abitativa materna e del tentativo della Sig.ra D. [REDACTED] – sia pure ancora embrionale e forse dettato dal timore della resistente di un allontanamento dei figli piuttosto che da una effettiva presa di coscienza delle problematiche dei medesimi – di attivarsi per il recupero del proprio ruolo genitoriale, ritiene il Tribunale di dovere allo stato confermare la collocazione dei minori presso l'abitazione materna, demandando tuttavia al Servizio sociale il compito di effettuare uno stringente monitoraggio sulla permanenza dell'idoneità abitativa del nucleo, sulla evoluzione della condizione reddituale della Sig.ra D. [REDACTED] nonché sulla genuinità della collaborazione della resistente con gli operatori e dell'impegno per la ripresa delle proprie competenze genitoriali ed educative (con speciale riferimento alla cura personale ed all'istruzione dei figli). Si condividono, a tale proposito, le osservazioni svolte dal CTU nella nota integrativa dell'elaborato peritale depositata in data 3.5.2012, con la quale – tenuto conto delle circostanze

sopra esposte – ha parzialmente modificato la risposta al quesito originariamente fornita, suggerendo il mantenimento della dimora abituale dei minori presso la madre in vece della collocazione dei medesimi presso una famiglia affidataria. In tale contesto i servizi dovranno, per quanto possibile, potenziare gli interventi educativi pomeridiani, anche avvalendosi dell'ausilio di una famiglia di appoggio per la gestione del doposcuola, in modo da consentire anche alla Sig.ra [REDACTED] di disporre di più tempo da dedicare ad eventuali attività lavorative;

- non possono invece essere accolte le richieste formulate dal ricorrente e volte ad ottenere la collocazione dei figli presso di sé. A differenza della madre, invero, il Sig. [REDACTED] non ha mostrato di intendere le motivazioni che hanno condotto all'affido dei figli al servizio sociale, nei confronti del quale ha continuato a mantenere un atteggiamento assolutamente non collaborativo e inosservante delle regole e degli

interventi approntati nell'interesse dei minori. anche nella recente relazione del 5.3.2012, gli operatori danno atto che il ricorrente in due occasioni ha prelevato la figlia [REDACTED] da scuola e dal centro diurno impedendole di frequentare le attività. Particolarmente grave appare inoltre il fatto che il Sig. [REDACTED] abbia letto direttamente ai minori i risultati della CTU depositata il 5.1.2012, senza interrogarsi

sulla potenziale reazione dei medesimi in ordine all'ipotesi di affido etero familiare originariamente prospettata dal perito. Deve inoltre considerarsi che presso l'abitazione paterna i minori dovrebbero dividere gli spazi con le figlie adolescenti della nuova compagna del Sig. [REDACTED]; il ricorrente non pare essersi interrogato sul disagio che tale circostanza ingenererebbe soprattutto nei figli più grandi, [REDACTED] e [REDACTED] A [REDACTED], né sulle difficoltà dei medesimi ad accettare la presenza della nuova compagna (definita dai ragazzi "una impicciona" che "interviene sui fatti nostri... si mette in mezzo"), cui in massima parte il Sig. [REDACTED] delegherebbe la cura quotidiana dei figli in considerazione dei propri impegni di lavoro. A ciò si aggiunga, peraltro, che un eventuale trasferimento dei minori a [REDACTED] comporterebbe l'interruzione dei percorsi educativi già in atto e la rottura dei rapporti instaurati da tutti e tre i figli con gli educatori, l'importanza dei quali è stata rimarcata più volte sia dal CTU che dagli assistenti sociali;

- la disposta permanenza dei figli presso la madre, per i motivi sopra enunciati, rende superflua ogni ulteriore indagine in ordine alla domanda subordinata di parte ricorrente di collocamento dei minori presso i familiari del Sig. [REDACTED] residenti in [REDACTED] (zii o cugini), richiesta che peraltro – nonostante la diversa gradazione di cui alle conclusioni delle note autorizzate del 5.3.2012 - appare formulata per

scongiurare il collocamento presso una famiglia "sconosciuta" per il caso in cui il Tribunale avesse ritenuto inopportuno conservare la dimora abituale dei figli presso l'uno o l'altro genitore;

- con riferimento, infine, alle domande di natura economica, si osserva che in sede di separazione i coniugi hanno pattuito un contributo paterno per il mantenimento della moglie e dei figli di € 750,00 mensili, oltre al pagamento delle spese di carattere straordinario nella misura del 50%. Rispetto all'epoca della separazione, il reddito del Sig. L. è rimasto pressoché invariato; egli convive con una nuova compagna e deve sostenere un esborso di € 325,00 mensili, pari al 50% di canone di locazione per la nuova abitazione in S. ove si è nel frattempo trasferito. Nel corso del giudizio la Sig.ra D. ha subito procedimento di sfratto per morosità e – dopo non poche difficoltà – è riuscita a reperire una nuova situazione abitativa per la quale deve corrispondere un canone di locazione di € 500,00 mensili (superiore a quello di € 360,00 relativo al precedente alloggio), come risulta dalla documentazione in atti. La stessa, priva di occupazione al momento della separazione, ha dichiarato di svolgere attualmente attività lavorativa saltuaria come colf, in relazione alla quale percepisce compensi per circa € 100,00 settimanali; peraltro, trattandosi di lavoro non regolarizzato, il Sig. L. continua a percepire integralmente gli assegni familiari, come risulta dalle buste paga in atti. Alla luce delle risultanze sopra specificate e tenuto conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, deve trovare accoglimento – sia pure parzialmente – la richiesta del Sig. L. di riduzione del contributo paterno al mantenimento della moglie e della prole, che il Collegio, valutati tutti i dati di giudizio sin qui brevemente indicati, ritiene congruo rideterminare nella misura di euro 600,00 al mese, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i minori nella misura del 50%;
- le spese di CTU, dato l'esito della stessa, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi peraltro di consulenza effettuata nell'interesse dei figli minori. A tale proposito si rileva tuttavia che, a fronte dell'intervenuta ammissione di parte resistente al patrocinio a spese dello Stato, il compenso originariamente riconosciuto al CTU nella misura complessiva di € 2.000,00 oltre accessori deve essere dimezzato per la quota da porre a carico della Sig.ra D., ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002. Conseguentemente, gli onorari spettanti alla Dott.ssa B. devono essere riliquidati nel minore importo di € 1.500,00, oltre IVA e CP, di cui € 1.000,00 a carico del Sig. L. ed € 500,00 a

carico della Sig.ra D. [redacted] (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), oltre accessori;

- quanto alle spese di lite, la necessità che ciascuna delle parti collabori col Servizio affidatario per la migliore riuscita dei percorsi educativi e psicologici dei figli e la conseguente opportunità di sopire la conflittualità ancora esistente tra le parti, nel precipuo ed esclusivo interesse dei minori medesimi, giustificano l'integrale compensazione delle stesse.

PQM

In parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Novara in data 12.05.2010 fra i sigg.ri L. [redacted] G. [redacted] e D. [redacted] M. [redacted],

Affida i figli minori R. [redacted], S. [redacted] A. [redacted] e M. [redacted] ai Servizi Sociali competenti per B. [redacted] N. [redacted], con collocazione dei medesimi presso la madre.

Dispone che il sig. L. [redacted] G. [redacted] possa vedere e tenere con sé i figli a week-end alterni, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche (ovvero al termine delle attività educative eventualmente predisposte dai Servizi) alla domenica sera dopo cena. I minori trascorreranno inoltre con il padre la metà delle vacanze natalizie (un anno dal

23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) e pasquali (dal termine delle lezioni al giorno di Pasqua compreso con un genitore e dal giorno di Pasquetta alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore, ad anni alterni), nonché un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive. Ulteriori periodi di chiusura delle scuole con festività infrasettimanali civili e religiose (comprendenti di eventuali "ponti" quali, a titolo esemplificativo, il carnevale, il 1° maggio, l'8 dicembre...) saranno trascorsi presso l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza.

Incarica i Servizi sociali di proseguire e, per quanto possibile, di potenziare gli interventi di educativa territoriale già approntati nell'interesse dei minori, anche avvalendosi dell'ausilio di una famiglia di appoggio per la gestione del doposcuola.

Dispone la presa in carico di R. [redacted], S. [redacted], A. [redacted] e M. [redacted] L. [redacted] da parte del Servizio di NPI territorialmente competente per [redacted] per un percorso di sostegno psicologico.

Invita i genitori ad intraprendere immediatamente un percorso di sostegno alla genitorialità presso il servizio territoriale di competenza, avvertendoli espressamente che qualora non si attenessero alle indicazioni dei servizi sociali e/o non collaborassero fattivamente con il servizio di NPI, il Tribunale potrebbe valutare la necessità di

disporre il collocamento dei minori presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare.

Dispone che il sig. L. G. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli e della moglie, l'assegno periodico mensile di € 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori.

Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU che si liquidano in via definitiva in € 1.500,00, oltre IVA e CP, di cui € 1.000,00 oltre accessori a carico del Sig. L. ed € 500,00 oltre accessori a carico della Sig.ra L. (ammessa al patrocinio a spese dello Stato).


Spese di lite compensate.

Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali ed al Servizio di NPI competenti per

Così deciso in data 31.05.2012

Il Presidente

dott. Bartolomeo Quatraro



Il Giudice relatore

dott.ssa Elisa Tosi



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositata in Cancelleria
Novara, il 5.6.2012

IL CANCELLIERE:
Dott.ssa Fortuna VITALE